

COMUNE di VERUCCHIO PROVINCIA DI RIMINI

SINDACO

ORDINANZA n. 000000000052 del 03/10/2019

OCCLITO!	
DIVIETO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA A SALVAGUARDIA D PUBBLICA INCOLUMITA' NELLE AREE ADIACENTI IL PERCORSO CICLO-PI E STORICO-NATURALISTICO DEL FIUME MARECCHIA NEL TRATTO CHE A' IL TERRITOCIO COMUNALE.	EDONALE
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	•
L'anno Duemiladiciannove il giorno Tre del mese di Ottobre nei propri uffici.	. •
	•
In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno s	specificato.

COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE n. 52 del 03/10/2019

DIVIETO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' NELLE AREE ADIACENTI IL PERCORSO CICLO-PEDONALE E STORICO-NATURALISTICO DEL FIUME MARECCHIA NEL TRATTO CHE ATTRAVERSA IL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso che, a causa di gravi incidenti direttamente collegati all'esercizio dell'attività venatoria occorsi nell'anno 2018 ad cittadini che utilizzano il percorso ciclo-pedonale lungo il fiume Marecchia, l'Amministrazione Comunale si è vista costretta ad emanare apposita ordinanza sindacale a tutela della pubblica incolumità, in particolare quella degli utilizzatori di quel percorso, impedendo l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree adiacenti al medesimo tracciato;

Considerato che l'Amministrazione comunale, in previsione della nuova stagione venatoria, intende evitare l'eventualità del ripetersi di incidenti, così come la possibilità di discussioni e litigi fra cacciatori ed utenti del percorso che si verificano periodicamente provocando tensioni ed allarme sociale, adottando idonee misure per la tutela della incolumità pubblica;

Preso atto della nota della Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Rimini, assunta al n. 14138 del 17/09/2019 del protocollo dell'Ente, avente ad oggetto "Criticità di pubblica incolumità e pubblica sicurezza connesse all'apertura della caccia in forma andante lungo le piste ciclabili presenti sulle principali aste fluviali della provincia";

Rilevato che la presenza dei cacciatori in aree limitrofe ai centri abitati, in cui si registra la presenza di fabbricati o attività, è regolamentata da quanto previsto all'art.21, commi s) ed f), della Legge 11/02/1992, n. 157, come recepiti nella L.R. 15/02/1994, n.8 e ss.mm.ii., che vietano l'esercizio dell'attività venatoria nelle zone con presenza di immobili, fabbricati ed attività ricomprese nel raggio di cento metri e in presenza di vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili nel raggio di cinquanta metri e che pongono il divieto di sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri in direzione di immobili, fabbricati adibiti a residenza o a luoghi di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili;

Constatato che gli episodi verificatisi in passato hanno generato un forte allarme sociale per il concreto pericolo per l'ordine pubblico (alterchi e liti tra cacciatori ed utenti della pista ciclopedonale) e per l'incolumità pubblica, poiché il percorso in oggetto è molto frequentato sia per attività ludico-didattiche che per le peculiarità storico-naturalistiche del sito, oltre ad essere molto apprezzato e utilizzato dai cicloturisti anche stranieri per la bellezza del paesaggio attraverso il quale si snoda il tracciato;

Ritenuto che, per quanto sopra, risulta necessario e urgente intervenire con un provvedimento specifico per il tracciato in questione a tutela della pubblica incolumità, come anche rappresentato dalla Prefettura, per prevenire ulteriori incidenti e garantire idonee condizioni affinchè i numerosi

COMUNE di VERUCCHIO



PROVINCIA DI RIMINI

utenti che soprattutto nella stagione estiva/autunnale frequentano il sito, periodo che si sovrappone nella stagione venatoria, possano utilizzare il percorso in condizioni di piena sicurezza;

Constatato

- che tale provvedimento specifico, partendo dai presupposti di legge, è volto a individuare le aree nelle quali, tenendo conto delle particolari condizioni del loro utilizzo per attività naturalistiche e sportive in interazione con il contesto ambientale circostante, è vietato esercitare l'attività venatoria e sparare;
- che l'apposizione del divieto di caccia sopra indicato non pregiudica l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio comunale, rimanendo ampie zone a disposizione di cui esercitare tale attività liberamente;

Dato atto che è stata data preventiva informazione della presente ordinanza alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo in data 03/10/2019;

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n.157;

Vista la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA


per l'intero periodo previsto dalla Regione Emilia-Romagna, il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria lungo il "Percorso Storico Naturalistico" che si snoda a destra e sinistra del fiume Marecchia, per il tratto che interessa il territorio comunale con le seguenti modalità:

- l'esercizio venatorio, sia in forma vagante sia con appostamenti temporanei, fatti salvi gli appostamenti fissi regolarmente autorizzati dalla Regione, lungo il "Percorso Storico Naturalistico" del Fiume Marecchia e VIETATO in una fascia di larghezza di cinquanta metri a destra ed a sinistra dello stesso, ed in tale fascia è inoltre obbligatorio tenere il fucile scarico;
- nelle zone adiacenti è **VIETATO** sparare in modo che la traiettoria di tiro attraversi il percorso stesso;
- è VIETATO attraversare il percorso e/o camminare sullo stesso con fucile carico.

DISPONE

- il provvedimento è esecutivo dalla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio informatico del Comune di Verucchio e abbia validità fino alla conclusione della stagione venatoria 2019/2020 prevista per il 30/01/2020;
- è data massima diffusione del presente provvedimento;
- il controllo del rispetto del provvedimento è effettuato, ognuno per le proprie competenze, dall'Arma dei Carabinieri Nucleo Forestale, dagli agenti della Polizia Provinciale, dalle Guardie volontarie delle Associazioni Venatorie e Ambientalistiche:

COMUNE di VERUCCHIO





- le eventuali violazioni sono perseguite con le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia di attività venatoria (Legge 11 febbraio 1992, n, 157 e L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 e ss.mm.ii.;
- il mancato rispetto della presente ordinanza costituisce violazione dell'art. 650 c.p.;

AVVERTE

- Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Campana Maraldi Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi del Comune di Verucchio, con sede in Piazza Malatesta n.28;
- Contro il presente provvedimento è ammissibile: ricorso gerarchico al Prefetto di Rimini entro 30 gg. dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna entro 60 gg. dalla pubblicazione, ovvero entro 120 gg. ricorso straordinario al Capo dello Stato.

DISPONE.

La presente Ordinanza è resa nota alla Cittadinanza in modo da assicurare la più ampia conoscenza a tutti gli interessati mediante pubblici avvisi:

- pubblicazione sul sito Web del Comune di Verucchio;
- pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- affissione nei punti informativi del Comune;

Copia della presente ordinanza è inoltre inviata per quanto di competenza:

- alla Prefettura di Rimini
- Al Comando di P.M.
- Al Comando dei Carabinieri di Rimini
- Alla Polizia Provinciale della Provincia di Rimini
- All'Ufficio Relazioni con il Pubblico
- Alle Associazioni venatorie locali.

Per il Sindaco IL VICE SINDA Sabrina Cenni